

1
Allegato
in Messina, addì 29/3/2016
N. 2936
03-12-2015
al P.etto regionale

L'ADDETTO
BRANDINO CONCETTA



Organizzazione di Volontariato (ODV)

Accademia Internazionale "Amici della Sapienza"

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Organizzazione di volontariato(ODV) senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della legge regionale 7 giugno 1994 n. 22, l'ideale famiglia de "Gli Immortali d'Italia" denominata Accademia Internazionale "Amici della Sapienza", (Ente del Terzo Settore) con sede nel Comune di Messina, Via G. La Farina n.91 presso Teresa Rizzo ; e-mail: amicidellasapienza@libero.it ; Tel.090/2928229 3488283670; Sito Internet: www.amicidellasapienza.it -

ART. 2 - Sedi secondarie

L'organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS.

ART. 3 - Durata dell'Accademia

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4 - Finalità

L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 Agosto 1991, n.281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare l'organizzazione si prefigge l'obiettivo della promozione della cultura e dell'arte (promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse).

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D. Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Accademia svolge la propria attività perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si impone il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra esposte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare con altri Enti e Associazioni che ne condividano le finalità di solidarietà sociale.

ART. 5 – Attività specifiche

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, l'organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività di interesse generale:

- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- Attività editoriali informative e comunicative, redazione e pubblicazione di riviste e/o quadernetti, bollettini, giornali, libri, opuscoli, cataloghi, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico. Attività di supporto editoriale, informativo e giornalistico a favore di enti ed istituzioni, sia del settore pubblico, sia del settore privato.
- Tutela dei diritti civili;

- L'Accademia promuove anche: concorsi letterari e scientifici, congressi, mostre, rappresentazioni teatrali, borse di studio e festival per mettere in sempre miglior luce gli autori tutti e l'arte, particolarmente dei propri iscritti;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto delle povertà educative.

L'Accademia si riserva pieni ed esclusivi diritti presenti e futuri sulle opere inedite inviate dai Soci a qualunque titolo.

Inoltre l'organizzazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

ART. 6 – Volontari e attività di volontariato

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata; entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.22/94.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 22/94.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 - Patrimonio

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- a) Dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;
- b) Dai contributi di privati;
- c) Da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Dai contributi di organismi internazionali;
- e) Dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- f) Dai rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;

- g) Entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi
- h) Dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all' art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare. Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

ART. 8 – Anno sociale e finanziario

L'anno sociale e/o accademico ha inizio il 1° Ottobre e finisce il 30 Settembre dell'anno successivo, mentre l'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organizzazione, ai sensi del comma 4 – art. 8 – della l.r. n. 22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

ART. 9 – Utili di gestione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 10 – Associati

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a 7, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a 3.

Tra le persone fisiche possono essere associate dell'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- a) Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- b) Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- c) Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere soci anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 11- Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti i soci hanno diritto, se in regola con la quota associativa, di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associativa non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12 – Decadenza Soci

La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- c) Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o momenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ART. 13 – Libri sociali

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il registro dei volontari
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) b) e c) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono .

ART. 14 – Organi sociali

Sono Organi dell'Organizzazione :

- a) L'Assemblea Generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato Tecnico Scientifico

- d) Il Presidente-Rettore e legale rappresentante dell'Organizzazione.
- e) Eventuali collegi dei revisori e/o dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dai soci, a titolo gratuito.

ART. 15 – Composizione Assemblea e attribuzioni

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti, aventi diritto al voto, nel libro soci ed in regola col versamento delle quote obbligatorie.

L'Assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, dal Presidente mediante affissione all'albo dell'Organizzazione e/o per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno. L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo per gli anni successivi alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammesso il voto per delega.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera, a maggioranza, con il voto dei presenti.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

ART. 16 – Competenze Assemblea

L'Assemblea delibera:

- a) L'approvazione del bilancio sociale;
- b) Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- c) Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- d) La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
- e) La nomina del Presidente-Rettore e rappresentante legale dell'Organizzazione e la sua eventuale sostituzione se dimissionario;
- f) L'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio Direttivo
- g) Eventuali modifiche del presente Statuto;
- h) Lo scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 17 – Composizione Consiglio Direttivo e Funzioni

L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 7 membri, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata triennale. Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito. Al Consiglio Direttivo compete:

- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- b) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
- e) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- f) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con l'Accademia, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
- g) può nominare eventuali Soci Onorari e anche un Presidente Onorario, senza conferire alcuna attribuzione, a personaggi che hanno dato lustro all'organizzazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente-Rettore che ha la rappresentanza legale dell'organizzazione, nelle votazioni palesi. Sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente-Rettore che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporra al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva. Il Presidente-Rettore nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un Segretario scelto tra i componenti del Consiglio, Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente-Rettore impedito e ne esercita tutti i poteri.

Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario e di aprire conti correnti presso istituti di credito.

Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 18 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è formato da 5 o più membri, anche non soci Ordinari e/o volontari nominati dal Consiglio Direttivo che nomina anche il Presidente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno. Il Comitato, sovrintende le attività svolte dall'associazione, valuta i lavori prodotti o presentati dagli associati, esprime un parere sull'indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, dell'attività da svolgere in seno all'associazione.

ART. 19 – Revisori (Facoltativo)

L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso. L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 20 – Probiviri (Facoltativo)

L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso. L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 21 – Scioglimento dell'Organizzazione

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente art. 15. La deliberazione di scioglimento deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

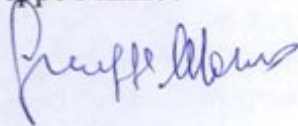
ART. 22 – Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto L.vo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia:-----

Ultimata la lettura dello Statuto da parte del Segretario, il Presidente ringrazia gli astanti per la fiducia e la collaborazione, e null'altro avendo da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21,00 circa. Del che si è redatto il presente verbale.

Il Segretario

Giuseppe Mazzeo



Il Presidente-Rettore

Teresa Rizzo

